



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 recante “*Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli artt. 231 bis e 235;
- VISTO l'articolo 231-bis, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede che *All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;*
- VISTO l'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, denominato « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1999 n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, recante “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 212 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133*”;



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante *“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”*;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, regolamento recante *“Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124”*;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 5 agosto 2020, n. 83 con la quale, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potendo derogare, ove strettamente necessario, ai limiti del numero minimo e massimo degli alunni per classe definiti dal D.P.R. 81/2009 e ad attivare, per il solo a.s. 2020/21 e nel limite delle dotazioni finanziarie assegnate, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA in relazione alle specifiche esigenze delle Istituzioni Scolastiche;

PRESO ATTO che la succitata Ordinanza Ministeriale prevede che l'attivazione dei predetti incarichi sia effettuata con priorità per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine per la scuola secondaria di secondo grado (art. 1, comma 2);

PRESO ATTO che la succitata Ordinanza Ministeriale 83/2020 prevede che l'attivazione dei predetti incarichi temporanei di personale docente ed A.T.A abbiano decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla data di effettiva presa di servizio e fino al termine delle lezioni;

PRESO ATTO che con la menzionata Ordinanza Ministeriale 83/2020, il Ministro dell'Istruzione ha altresì definito i criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive, nonché la tipologia di contratti che sarà possibile stipulare, ai fini della ripresa dell'attività didattica in presenza per l'a.s. 2020/21;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020, con il quale il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, ha assegnato a ciascuna regione le risorse finanziarie per le finalità su richiamate e considerato che la dotazione finanziaria assegnata all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria con detto decreto è pari a € **12.848.337,15**, di cui € 4.962.696,74 per l'anno 2020 e € 7.885.640,41 per l'anno 2021;

CONSIDERATO che, come specificato nel citato D.I. all'art. 1 comma 6, fermo restando quanto su precisato con riferimento alla durata degli incarichi, la dotazione finanziaria assegnata è stata stimata tenendo conto di un costo mensile, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, calcolando una durata di circa 9 mensilità per ciascun contratto, come riportato nella Tabella B, parte integrante e sostanziale del medesimo D.I.;

ACCERTATO che il citato D.I. 95/2020 è stato ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti in data 13/08/2020 al n. 1745;



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, e in particolare, l'articolo 32;

CONSIDERATO che l'articolo 32 comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che quota parte dell'incremento del fondo di cui all'art. 235 del D.L. 34/2020 sia destinata al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo;

VISTA la nota dell'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti prot. n. 20320 del 31 agosto 2020 con la quale si trasmette, il Decreto Interministeriale prot. n. 109 del 28 agosto 2020, relativo alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 32 del D.L. 104/2020;

CONSIDERATO che con il menzionato Decreto n. 109 del 28 agosto 2020, il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha assegnato a ciascuna regione ulteriori risorse finanziarie per le finalità previste all'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (non ancora convertito in Legge) e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 83/2020 e che la dotazione finanziaria assegnata all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria con detto decreto è pari ad € **11.875.320,73**, di cui € 4.711.192,81 per l'anno 2020 e € 7.164.127,91 per l'anno 2021;

ACCERTATO che il citato D.I. 109/2020 è stato ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti in data 09/09/2020 al n. 1860;

PRESO ATTO che il totale assegnato all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria per le finalità di cui trattasi ammonta dunque a € **24.723.657,88**;

PRESO ATTO che l'O.M. 83/2020 e i decreti interministeriali succitati prevedono che i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali attivino, per il solo anno scolastico 2020/21 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite ai sensi del decreto di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con loro decreti, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e A.T.A., in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche e che ai fini del riparto dei fondi il Ministero dell'Istruzione, mediante gli Uffici Scolastici Regionali, individui l'esatto fabbisogno delle istituzioni scolastiche;

VISTE le risultanze dei monitoraggi attivati da questo USR presso le scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Umbria nelle scorse settimane circa le specifiche esigenze di ciascuna di essa sia con riferimento alle eventuali necessità di deroghe del numero minimo e massimo di alunni per classe, sia in merito ad eventuali richieste di risorse aggiuntive di personale docente ed A.T.A. connesse al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VERIFICATE le richieste dei Dirigenti delle predette Istituzioni Scolastiche in merito alle risorse aggiuntive e alle modalità di organizzazione delle attività didattiche connesse al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga al numero minimo e massimo di alunni per classi di cui al citato D.P.R. n. 81/2009;



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

RITENUTO, in particolare, che le modalità di organizzazione delle attività didattiche proposte dai Dirigenti Scolastici sono conformi a quanto previsto dal Documento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

Il fondo, pari a € **24.723.657,88** di cui alle tabelle A del Decreto Interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020 e del Decreto Interministeriale prot. n. 109 del 28 agosto 2020, da utilizzarsi per le finalità indicate nelle premesse del presente decreto, è ripartito tra le Istituzioni Scolastiche statali della regione Umbria secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante dello stesso.

Art. 2

Le istituzioni scolastiche sono autorizzate ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 1 per il conferimento degli incarichi temporanei di cui all'articolo 231-bis del D.L. n. 34/2020, necessari alla realizzazione delle attività didattiche ed al distanziamento per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo la tipologia di posto indicata nelle allegate tabelle e nei limiti delle risorse rispettivamente assegnate.

Art. 3

I contratti del personale a tempo determinato individuato avranno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla data di effettiva di presa di servizio e durata fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i contratti si intenderanno risolti per giusta causa senza diritto ad alcun indennizzo, come previsto dall'art. 231 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell'attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Il Dirigente

Antonella Iunti

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa.*